

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XXII SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIO E SOCIETÀ ALFA

OPPONENTI

contro

SOCIETÀ BETA

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. la SOCIETÀ BETA chiedeva al Tribunale adito di ingiungere alla SOCIETÀ ALFA, ed in favore della ricorrente, il pagamento della somma di Euro 11.793,67, oltre interessi al tasso legale dalla data di risoluzione del contratto nonché le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio. In data 22.12.2016 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS avverso il quale hanno proposto opposizione la SOCIETÀ ALFA e il SOCIO.

Si è costituita la opposta chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Istruita la causa solo documentalmente è stata assunta in decisione alla udienza del 19.12.2019, con la concessione di termini 190 c.p.c.. Nessuna delle parti ha depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Con riferimento all'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, va osservato che, per consolidata giurisprudenza, *"la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente"* (cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).

Ne consegue che l'impugnato decreto ingiuntivo, pur essendo stato notificato oltre i termini, non pregiudica l'accertamento da parte del giudice circa l'esistenza del credito.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Alessia Notaro, del 22 maggio 2020

Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto è stato notificato oltre i sessanta giorni dal sul deposito. Il decreto risale al 22.12.2016 mentre la notifica è stata effettuata il 10.4.2017. A nulla rilevano i due precedenti tentativi di notifica dell'atto presso la sede della società atteso che le stesse non sono andate a buon fine e che non risulta che il ricorrente abbia chiesto al giudice del monitorio.

Nel merito però la domanda giudiziale della SOCIETÀ BETA va accolta.

La prova del credito, ex art. 633 c.p.c., risulta dunque ampiamente fornita dai documenti prodotti già in fase monitoria ossia il contratto sottoscritto dall'opponente in data 1.7.2015, e non disconosciuto in questa sede, e le fatture.

Gli opposenti hanno ammesso di non aver acquistato la quantità minima di OMISSIS indicata nel contratto e non hanno disconosciuto né contestato l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19.

Quanto alla contestazione della vessatorietà della clausola penale (art. 20) azionata nel presente giudizio, occorre rilevare che la parte ha apposto la sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c..

Le parti hanno anticipatamente liquidato il danno da inadempimento prevedendo nell'art. 20 che in caso di risoluzione, ex art. 19, il somministrato avrebbe dovuto corrispondere a titolo di penale una somma pari al 15% del valore della fornitura residuale minima prevista nel contratto, valore che sarà determinato sulla scorta del listino dei prezzi in vigore alla data di cessazione del contratto. Nel caso di specie la opposta ha prodotto il listino dei prezzi, non contestato dagli opposenti, ed ha determinato correttamente il proprio credito pari ad Euro 7538,67 (credito ottenuto sottraendo dalla quantità di caffè che il somministrato avrebbe dovuto acquistare la quantità effettivamente acquistata e moltiplicando il valore ottenuto per il prezzo al KG).

A tale somma va poi aggiunto l'importo dovuto, sempre ai sensi dell'art. 20, per l'accordo di sponsorizzazione di cui al precedente art. 14. In caso di recesso anticipato, infatti, il somministrato il cliente deve pagare una penale parametrata al numero di mesi in cui l'attività promozionale non risulta svolta. In virtù dei criteri di calcolo previsti dalla norma citata e correttamente applicati dalla opposta, spetta l'importo di Euro 4225.

Gli opposenti hanno allegato l'eccessiva onerosità della penale che prevede il pagamento di ammontare pari ad Euro 115,00, parametrato al numero di mesi in cui tale attività promozionale non veniva più svolta per effetto della cessazione anticipata del rapporto. L'eccessività è stata dedotta in relazione alla circostanza che fino alla risoluzione del rapporto, la pubblicizzazione del prodotto sarebbe stata svolta. In realtà le somme richieste a titolo di penale tengono conto della avvenuta sponsorizzazione sino alla risoluzione, in quanto le somme sono state calcolate solo per i mesi in cui la sponsorizzazione non è avvenuta.

In definitiva gli opposenti vanno condannati al pagamento della somma complessiva di Euro 11.793,67 oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, del mancato deposito degli scritti difensivi.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Alessia Notaro, del 22 maggio 2020

Il giudice monocratico, sulla opposizione avverso il DI n. 9355/2016, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

In via preliminare: dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, disponendone la revoca;

Condanna gli opposenti al pagamento in favore della SOCIETÀ BETA della somma di Euro 11.793,67 oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;

Condanna gli opposenti in solido alla refusione delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 55 del 2014, in Euro 1928 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.

Così deciso in Napoli, il 18 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS